

ACCERTAMENTO

Il termine di sessanta giorni post-PVC si applica anche per l'imposta di registro

di Lucia Recchioni



*“Il **termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della L. 212/2000**, la cui violazione determina la **nullità dell’accertamento**, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di **imposta di registro**, giusta il richiamo di cui all’articolo 53 bis del D.P.R. 131/1986”.*

È questo il **principio di diritto** statuito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 12412**, depositata ieri **19 aprile**.

Una società vedeva riqualificarsi alcune operazioni come **cessione d’azienda**, con conseguente applicazione dell’**imposta di registro in misura proporzionale**, in luogo di quella in misura fissa versata.

Considerato che **l’avviso di liquidazione era stato notificato prima della decorrenza del termine di sessanta giorni** dalla notificazione del processo verbale di constatazione la società proponeva **ricorso** eccependo la **nullità** dello stesso avviso di liquidazione. Come noto, infatti, **dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura** delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni **osservazioni** e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; **l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine**, salvo casi di **particolare e motivata urgenza**.

La società risultava tuttavia **soccombente in secondo grado**, avendo la CTR **escluso** che la notifica prima dei previsti sessanta giorni comportasse la nullità dell’avviso.

La **Corte di Cassazione**, però, investita della questione è tornata a ribadire il contrario.

Richiamando alcuni precedenti orientamenti è stato innanzitutto ribadito che **l'Amministrazione finanziaria è sempre gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale**, *“la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”* ([Cassazione, SS.UU., n. 24823 del 09.12.2015](#)).

A tal proposito viene quindi evidenziato che il **contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto dall'articolo 12, comma 7, L. 212/2000**, e la violazione di detta previsione comporta la **nullità dell'avviso di accertamento** sia in caso di **accesso, ispezione o verifica** nei locali dedicati allo svolgimento dell'attività, ma anche laddove ricorrano c.d. **“accessi istantanei”**, ovvero volti alla sola acquisizione della **documentazione** posta a fondamento dell'accertamento (sul punto si rinvia alla [Corte di Cassazione n. 10388 del 12.04.2019](#)).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la Corte di Cassazione ha **qualificato nullo l'avviso di accertamento notificato alla società**.